

DECRETO 30 marzo 2016, n. 78

Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00084)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che
abroga

alcune direttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme

in materia ambientale» e, in particolare, la Parte Quarta;

Visto l'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, che dispone che «Con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede

periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel

rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e

all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei

rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni

rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle

rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e

l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della

congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia

digitale»;

Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n.

296;

Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008,

n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,

n. 210;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante

provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e,
in

particolare, l'articolo 14-bis;

Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205,
recante

disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento

europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai
rifiuti e

che abroga alcune direttive;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del

territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante
«Regolamento

recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei

rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3
aprile

2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio

2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2009, n. 102»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante

«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito con

modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare,

l'articolo 11, che disciplina la semplificazione e razionalizzazione

del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare 24 aprile 2014 pubblicato nella
Gazzetta

Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 30 aprile 2014,
recante

«Disciplina delle modalita' di applicazione a regime del SISTRI
del

trasporto intermodale nonche' specificazione delle
categorie di

soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3
del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

Visto l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 24 giugno
2014, n.

91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
tutela

ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e

universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,
il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per

la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa

europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014,

n. 116, ai sensi del quale: «Entro sessanta giorni
dall'entrata in

vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti

e' semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis,
del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria,
con

l'applicazione dell'interoperabilita' e la sostituzione
dei

dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza

pubblica»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle
politiche

agricole alimentari e forestali, 15 gennaio 2015 pubblicato
nella

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio
2015,

recante «Interconnessione SISTRI con il Corpo forestale dello
Stato»;

Considerato quanto emerso dalle consultazioni delle
associazioni di

categoria interessate effettuate nell'ambito del Tavolo
tecnico di

monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all'articolo 11,
comma

13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con
modificazioni,

con legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Considerati gli esiti delle interlocuzioni stabilite con
l'Agenzia

per l'Italia digitale relative alle verifiche tecniche e
alla

congruità dei costi afferenti alla semplificazione ed
ottimizzazione

del sistema SISTRI, alla stregua di quanto disposto dal
citato

articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006,

n. 152;

Acquisiti gli assensi del Ministero dello sviluppo economico e
del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resi in
data 17

dicembre 2015;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione

consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 5 novembre
2015

e del 14 gennaio 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, a

norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,

con nota n. 0002742/GAB del 4 febbraio 2016;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di

cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

integrate con le seguenti:

a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano

nazionale»: le associazioni imprenditoriali comparativamente piu'

rappresentative sul piano nazionale;

b) «delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione

aziendale, e' eventualmente delegato dall'ente o impresa all'utilizzo

del sistema;

c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone

occupate a qualsiasi titolo nell'unita' locale dell'ente o

dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente, a

tempo pieno, a tempo parziale, anche se temporaneamente assente. I

lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unita'

lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente

retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o

inferiore piu' vicino;

d) «dispositivo»: il dispositivo elettronico per l'accesso in

sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da

installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione

di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il

trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonche' il dispositivo

USB per l'interoperabilita' di cui all'articolo 18;

e) «operatore»: il soggetto obbligato ad aderire al SISTRI,

nonche' il soggetto che aderisce al SISTRI su base volontaria;

f) «SISTRI»: il sistema di controllo della tracciabilita' dei

rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) «titolare del dispositivo»: ciascun operatore obbligato ad

aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;

h) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica cui e'

attribuita la firma elettronica del dispositivo USB e, ove presente,

del dispositivo USB per l'interoperabilita';

i) «unita' locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle

unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o

piu' attivita' che determinano la produzione di rifiuti da cui deriva

l'obbligo o la facolta' di adesione al SISTRI;

l) «unita' operativa»: reparto, impianto o stabilimento,

all'interno di una unita' locale, dalla quale sono autonomamente

originati rifiuti.

Art. 2

Procedure

1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono definite

le procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI,

l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonche' quelle da applicare

nei casi in cui, in ragione delle peculiarita' degli stessi, si

richiedano disposizioni differenziate o specifiche. Con le medesime

modalita' si procede alle modifiche dell'allegato 1, che forma parte

integrante del presente regolamento, e alla revisione dell'entita'

dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base

volontaria, che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli

importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di

riferimento.

2. La societa' concessionaria del servizio di gestione del SISTRI

predispone ed aggiorna la modulistica descrittiva, i manuali e le

guide sintetiche a supporto degli operatori e ne cura la

pubblicazione sul portale informativo SISTRI (www.sistri.it)
previo

visto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del

territorio e del mare.

Art. 3

Gestione dei flussi di informazioni acquisiti

con il SISTRI

1. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i
flussi di

informazioni contenuti nel SISTRI.

2. Al fine di intensificare l'azione di contrasto alle
attività

illecite di gestione dei rifiuti, le informazioni detenute dal SISTRI

sono rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e

all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in

materia di rifiuti, nonché alla repressione dei traffici illeciti e

degli smaltimenti illegali dei rifiuti, secondo modalità da

definirsi con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4

Iscrizione al SISTRI

1. Sono tenuti ad aderire al SISTRI i soggetti indicati

dall'articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile

2006, n. 152, e dalle disposizioni attuative approvate ai sensi
del

comma 3 del medesimo articolo.

2. Rientrano nell'ambito delle categorie individuate ai sensi
del

comma 1, in particolare, i seguenti soggetti:

a) nel caso delle imprese e degli enti che
raccolgono o

trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che
raccolgono o

trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a
titolo

professionale, nonché le imprese e gli enti che
trasportano i

rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti
all'Albo

nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in

categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;

b) nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che

effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di cui alla

legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al

SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;

c) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il

terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo

18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui

all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono

affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa

del successivo trasporto;

d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i

responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici

presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di

terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti

in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa

ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

3. Possono aderire su base volontaria al SISTRI i soggetti indicati

dall'articolo 188-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, ed i soggetti non obbligati ad aderire ai sensi delle

disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo

articolo.

Art. 5

Rifiuti urbani della Regione Campania

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis,

del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti

agli obblighi di cui al presente regolamento, i soggetti di cui

all'articolo 188-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152.

2. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta

comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 28

aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania.

Titolo II

OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL SISTRI

Art. 6

Procedure di adesione al SISTRI

1. Gli operatori obbligati ai sensi degli articoli 4 e 5 si

iscrivono al SISTRI prima di dare avvio alle attività o al

verificarsi dei presupposti previsti dagli articoli medesimi, con le

modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Gli operatori di cui all'articolo 4, comma 3, che intendono

aderire volontariamente al SISTRI comunicano espressamente tale

volontà, compilando la sezione resa disponibile sul portale

informativo del SISTRI (www.sistri.it). L'adesione comporta

l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con

riferimento alla categoria di appartenenza, a partire dal

completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa

manifestazione di volonta' dell'operatore che, in qualsiasi momento,

puo' optare per il ritorno al sistema cartaceo.

3. I comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non

iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese

quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. Nel caso in cui

non ci sia nessuna unita' locale con piu' di dieci dipendenti, si

iscrive comunque il comune, con la somma dei dipendenti delle singole

unita' locali.

4. Gli Enti pubblici titolari dell'autorizzazione all'esercizio di

impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della

voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure

SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi

richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai

quali e' affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al

SISTRI. In tali ipotesi l'iscrizione al SISTRI e' effettuata a nome

del soggetto gestore.

Contributo di iscrizione al SISTRI

1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal

funzionamento del SISTRI a carico degli operatori iscritti e'

assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale, nella

misura e con le modalita' indicate nell'allegato 1, che forma parte

integrante del presente decreto.

2. Il contributo e' versato da ciascun operatore iscritto per

ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno

dell'unita' locale. Il contributo si riferisce all'anno solare di

competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del

servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni

successivi, il contributo e' versato entro il 30 aprile dell'anno al

quale i contributi si riferiscono. Tale disposizione si applica anche

agli operatori che hanno aderito volontariamente al SISTRI anche

qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno al sistema

cartaceo.

3. Qualora al momento del pagamento del contributo annuale sia

certo che il numero dei dipendenti occupato si e' modificato rispetto

all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo

dovuto, e' possibile indicare il numero relativo all'anno in corso,

previa dichiarazione al SISTRI.

Art. 8

Consegna dei dispositivi

1. Nei trenta giorni successivi al perfezionamento della procedura

di iscrizione al SISTRI, agli operatori iscritti vengono consegnati i

dispositivi USB e le relative credenziali per l'accesso al sistema e

per l'inserimento dei dati.

2. Gli operatori sono tenuti a dotarsi di un dispositivo USB per

ciascuna unita' locale dell'ente o impresa e per ciascuna attivita'

di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale.
Con il

decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e' disciplinata la dotazione

dei dispositivi USB per fattispecie specifiche. In caso di unita'

locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in

maniera autonoma rifiuti, e' facolta' richiedere un dispositivo USB

per ciascuna unita' operativa.

3. Gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi per

unita' locali e unita' operative gia' iscritte con le modalita' ed

alle condizioni indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Fino al termine indicato nel decreto di cui all'articolo 23,

comma 4, ciascun operatore che effettua l'attivita' di raccolta e

trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per

ciascun veicolo in dotazione all'azienda, da installare presso le

officine autorizzate nell'ambito del sistema SISTRI, nonche' di un

dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di

rifiuti, associato alla black box.

5. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrono le

condizioni previste nell'articolo 18 possono chiedere la consegna dei

dispositivi USB per l'interoperabilita' corrispondendo gli importi

indicati nell'allegato 1.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 9, alla consegna dei

dispositivi provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato

e agricoltura, previa stipula di un Accordo di programma tra il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

l'Unioncamere. Alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento

dei compiti di cui al presente comma si provvede ai sensi

dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993,

n. 580. Per le attività di cui al presente comma le Camere di

commercio possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione,

delle associazioni imprenditoriali interessate rappresentative
sul

piano nazionale o delle societa' di servizi di diretta
emanazione

delle stesse.

7. Per le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale
gestori

ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3
aprile

2006, n. 152, nonche' per i comuni della Regione Campania
che

effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani,
alla

consegna dei dispositivi provvedono le Sezioni
regionali e

provinciali dell'Albo medesimo. Alla copertura dei costi
derivanti

dallo svolgimento dei compiti di cui al presente comma si
provvede ai

sensi del comma 17, del predetto articolo 212.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 6, la consegna dei

dispositivi aggiuntivi di cui al comma 3 e dei dispositivi per

l'interoperabilita' di cui al comma 5, avviene tramite servizio di

consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta.

9. La consegna del dispositivo puo' comunque essere effettuata

direttamente dal concessionario del sistema SISTRI all'operatore,

quando cio' si renda necessario in considerazione delle specifiche

circostanze del caso.

10. I dispositivi vengono affidati agli operatori iscritti in

comodato d'uso. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare i dispositivi

solo per le finalita' previste nel regolamento e custodire i medesimi

con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilita' in caso di

furto, perdita, distruzione, manomissione o danneggiamento che ne

impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento.

Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi conseguenti

al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la

sostituzione sono a carico dei richiedenti, nella misura indicata

nell'allegato 1.

11. I dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o la sede

dell'ente o impresa a cui sono stati rilasciati e sono resi

disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne

faccia richiesta. Nel caso di unita' locali o unita' operative nelle

quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli

accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI,

e' consentito custodire i dispositivi USB presso altra unita' locale

o unita' operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili

in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia

richiesta.

12. Nel caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi

degli stessi, gli operatori inoltrano apposita comunicazione al

concessionario del sistema SISTRI che provvedera' a proprie cura e

spese, alla rimozione del malfunzionamento o alla sostituzione degli

stessi.

13. I dispositivi USB per l'interoperabilita' sono custoditi con le

modalita' indicate all'articolo 18, comma 3.

Art. 9

Monitoraggio degli impianti di trattamento di rifiuti iscritti al

SISTRI

1. Gli impianti di discarica, di incenerimento dei rifiuti
nonche'

di co-incenerimento destinati esclusivamente al recupero
energetico

dei rifiuti, sono dotati di apparecchiature idonee a
monitorare

l'ingresso e l'uscita di automezzi dai predetti impianti.

2. L'installazione, la disinstallazione, la manutenzione,
la

sostituzione e l'accesso alle apparecchiature di cui al comma 1
sono

riservati al personale del concessionario del sistema
SISTRI. I

relativi oneri sono a carico del SISTRI, fatti salvi i casi in
cui la

sostituzione si renda necessaria per cause imputabili al
gestore.

3. In presenza di condizioni che non garantiscono un
accesso ai

servizi di rete (elettrica o di connettività dati) adeguato per il

funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, ovvero

qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano

tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature

medesime, il concessionario del sistema SISTRI, a seguito di una

valutazione effettuata dal proprio personale, può decidere di non

procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo

impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di

effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui

all'articolo 12, comma 2, e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni

variazione da cui possa conseguire la possibilita' di dotare il

rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio.

La comunicazione e' effettuata entro e non oltre tre mesi dal

verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.

4. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio e' a

carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state

installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori

degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalita' delle

predette apparecchiature.

Art. 10

Informazioni da fornire al SISTRI

1. Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantità e le

caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività

mediante la compilazione della scheda SISTRI - Area registro

cronologico e della scheda SISTRI - Area movimentazione, con le

modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle schede

SISTRI di cui al comma 1 sono rese disponibili sul portale

informativo SISTRI (www.sistri.it).

3. I produttori di rifiuti iscritti inseriscono le informazioni

relative ai rifiuti prodotti entro dieci giorni lavorativi dalla

produzione dei rifiuti stessi e comunque prima della movimentazione

degli stessi. Le informazioni relative allo scarico effettuato a

seguito della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore,

sono compilate e firmate elettronicamente entro dieci giorni

lavorativi dal completamento del trasporto.

4. I commercianti, gli intermediari e i consorzi inseriscono le

informazioni relative alle transazioni effettuate entro dieci giorni

lavorativi dalla conclusione della transazione stessa.

5. L'inserimento nel sistema delle informazioni non e' obbligatorio

nel periodo di attesa della consegna dei dispositivi in fase di

iscrizione e nei sette giorni successivi alla consegna dei

dispositivi stessi: in tali ipotesi gli operatori adempiono agli

obblighi di tracciabilita' secondo le previsioni di cui agli articoli

190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Nel caso di rifiuti prodotti in cantiere, la cui attivita'

lavorativa non si protragga oltre i sei mesi e che non dispongano di

tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, le schede SISTRI sono

compilate dal delegato della sede legale o dell'unita' locale

dell'impresa. Nel caso di cantieri complessi comportanti l'intervento

di diversi soggetti, l'attivita' del cantiere e' calcolata per

ciascuno di essi con riferimento al contratto del quale e' titolare.

7. Nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia, il

produttore del rifiuto inserisce nel SISTRI copia del documento di

movimento di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alla

spedizione dei rifiuti effettuata, restituito dall'impianto di

destinazione o, per i rifiuti dell'Elenco verde di cui
all'articolo

3, paragrafi 2 e 4, del suddetto regolamento, l'allegato VII
del

regolamento medesimo.

Art. 11

Coordinamento tra soggetti iscritti al SISTRI

e soggetti non iscritti al SISTRI

1. I produttori non obbligati all'adesione al sistema e che
non vi

aderiscono volontariamente comunicano i propri dati, necessari
per la

compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione, al
delegato

dell'impresa di trasporto, che compila anche la sezione del

produttore del rifiuto inserendo le informazioni ricevute dal

produttore stesso.

2. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti

stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della

Scheda SISTRI - Area movimentazione completa, al fine di attestare

l'assolvimento della responsabilit  del produttore medesimo.

3. I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al

SISTRI devono essere accompagnati dal formulario di trasporto,

secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152.

4. Nel caso di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore

di propri rifiuti speciali pericolosi, non iscritto al SISTRI, il

soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del

formulario nella propria registrazione cronologica. Nei casi di

conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di rifiuti

speciali non pericolosi, non iscritto al SISTRI, per i quali sia

previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che

riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nella

propria registrazione cronologica quando abbia aderito

volontariamente al sistema per tale tipologia di rifiuti.

Titolo III

PROCEDURE SPECIALI

Art. 12

Procedure di emergenza

1. Nel caso in cui un soggetto tenuto alla compilazione della

scheda SISTRI - Area movimentazione si trovi a non disporre

temporaneamente dei mezzi informatici necessari agli adempimenti

degli obblighi derivanti dall'iscrizione al SISTRI, la compilazione

della scheda e' effettuata, per conto di tale soggetto e su sua

dichiarazione, da sottoscrivere su copia stampata della scheda,
dal

soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o
successiva

della stessa. Qualora anche il soggetto tenuto alla
compilazione

della parte precedente o successiva della scheda medesima si
trovi a

non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari
ciascuno

dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta,
prima

della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle
predette

condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono
annotare

su un'apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a
disposizione, da

scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le

informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere

inserite nel sistema alla cessazione delle condizioni che hanno

procurato la mancata compilazione della scheda SISTRI, nei termini e

secondo le modalita' definite dal decreto di cui all'articolo 2,

comma 1.

2. Qualora un impianto di gestione dei rifiuti non abbia

possibilita' di accesso ai servizi di rete, elettrica o di

connettivita' ad internet, le schede SISTRI sono compilate dal

delegato della sede legale dell'ente o impresa o dal delegato di

altra unita' locale dell'ente o dell'impresa.

3. Nel caso di temporanea interruzione o non funzionamento del

SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede SISTRI sono

tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un'apposita

Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal

portale SISTRI accedendo all'area autenticata e ad inserire i dati

relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro cinque

giorni lavorativi dalla ripresa del funzionamento del SISTRI.

Art. 13

Procedure per la gestione di speciali categorie di rifiuti

1. Nel caso di rifiuti prodotti da attivita' di manutenzione
o da

altra attivita' svolta fuori dalla sede dell'unita' locale, la
scheda

SISTRI - Area registro cronologico e' compilata dal delegato
della

sede legale dell'ente o impresa o dal delegato dell'unita'
locale che

gestisce l'attivita'.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 230, comma 1,
del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i materiali
tolti

d'opera per i quali deve essere effettuata la valutazione
tecnica

della riutilizzabilita', qualora dall'attivita' di
manutenzione

derivino rifiuti pericolosi, la movimentazione dei rifiuti dal luogo

di effettiva produzione alla sede legale o dell'unita' locale

dell'ente o impresa effettuata dal manutentore e' accompagnata da una

copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione, da

scaricarsi dal portale SISTRI (www.sistri.it) accedendo all'area

autenticata, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha

effettuato la manutenzione.

3. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attivita' del

personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano

le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed al

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di

rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati

dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto

stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica

15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui al comma

1.

4. Qualora i rifiuti prodotti presso il domicilio del paziente

assistito siano trasportati dal personale sanitario alla sede

dell'azienda sanitaria di riferimento, non si effettua la

compilazione della scheda SISTRI - Area movimentazione.
Con il

decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono
disciplinate le

procedure da applicare alla movimentazione dei rifiuti dal
luogo di

produzione alla sede dell'azienda sanitaria di riferimento.

Art. 14

Disposizioni specifiche per i trasportatori

1. Il trasportatore di rifiuti che aderisce al SISTRI deve
accedere

al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto
prima

dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati
motivi di

emergenza da indicare nella parte della scheda da compilare

disponibile per le annotazioni.

2. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia

cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione relativa ai

rifiuti movimentati, stampata dal produttore al momento della presa

in carico dei rifiuti da parte del conducente dell'impresa di

trasporto. Ove necessario sulla base della normativa vigente, i

rifiuti sono accompagnati da copia del certificato analitico che ne

identifica le caratteristiche, che il produttore dei rifiuti

inserisce come allegato nel sistema SISTRI.

3. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono definite

procedure e tempistiche specifiche per le attivita' di microraccolta

e per i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).

4. Nel caso di trasporto marittimo di rifiuti, l'armatore o il

noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli

adempimenti di cui al presente regolamento al raccomandatario

marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.

5. Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attivita' di

carico e scarico, di trasbordo, nonche' le soste tecniche all'interno

dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti

di terminalizzazione e degli scali merci devono essere effettuate nel

piu' breve tempo possibile e, comunque, non superare i sei giorni.

6. Nel caso di trasporto transfrontaliero o intermodale di rifiuti,

le informazioni della scheda SISTRI - Area movimentazione relative ai

vettori che intervengono nel trasporto, possono essere compilate dal

soggetto che organizza il trasporto, il quale, se diverso dal

produttore, dal trasportatore o dal destinatario, deve essere

iscritto al SISTRI quale soggetto parificato all'intermediario.

Impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani

1. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani

adempongono alla tenuta del registro di carico e scarico ed all'obbligo

di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70,

tramite la compilazione della scheda SISTRI - Area registro

cronologico. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita

da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di

autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 di cui

all'allegato C della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152 e deposito preliminare D15 di cui all'allegato B della

Parte quarta del medesimo decreto legislativo, effettuata da soggetti

iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1, la

scheda SISTRI - Area movimentazione, stampata e firmata dal gestore,

e' consegnata all'impresa di trasporto ed accompagna il trasporto dei

rifiuti fino all'impianto di recupero o smaltimento di destinazione.

2. Ai fini dell'assolvimento della responsabilita' del gestore

dell'impianto comunale o intercomunale si applica l'articolo 16.

3. Gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti urbani

possono effettuare, al termine di ciascuna giornata lavorativa,

un'unica registrazione di carico per ciascuna tipologia di rifiuti

conferita da ciascun comune.

Titolo IV DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Art. 16

Attestazione dell'assolvimento degli obblighi

del produttore dei rifiuti

1. Ai soggetti che aderiscono al sistema al fine di attestare il

completo assolvimento degli obblighi di cui al presente decreto da

parte del produttore dei rifiuti, il SISTRI invia alla casella di

posta elettronica attribuitagli automaticamente, la
comunicazione di

accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di
recupero o

smaltimento situato nel territorio nazionale. In caso di
mancato

ricevimento della predetta comunicazione nei trenta giorni
successivi

al conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore
dei

rifiuti, ai fini del completo assolvimento degli obblighi di
cui al

presente decreto, e' tenuto a dare immediata comunicazione di
detta

circostanza al SISTRI all'indirizzo di posta elettronica
indicato nel

portale medesimo ed alla Provincia territorialmente competente.

2. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, sono
definite le

procedure da applicare nel caso di produttori che non sono tenuti

alla compilazione telematica delle schede SISTRI.

Art. 17

Procedure per le comunicazioni da effettuare al SISTRI

1. Sul portale informativo SISTRI, nel sito www.sistri.it e'

attivata un'apposita sezione dedicata per tutte le comunicazioni da

inviare al SISTRI e sono indicati i riferimenti del call-center

gratuito.

2. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o

cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e'
obbligatorio

l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei
soggetti

giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati,
ivi

incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di
chiusura di

un'unita' locale, gli operatori iscritti devono comunicare in
forma

scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi,
non

oltre le 72 ore dalla data di comunicazione dell'evento al
Registro

delle imprese e provvedere alla restituzione dei dispositivi
dopo

aver assolto a tutti gli obblighi di legge, con le modalita'
indicate

nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, in tutti i casi in cui

si verificano cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del ramo

d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le quali

e' obbligatorio l'uso dei dispositivi USB e, ove presenti, dei

dispositivi USB per l'interoperabilita', gli operatori subentranti

nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di

evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita'

interessate, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia,

devono inviare al SISTRI la documentazione che attesti le suddette

variazioni ed effettuare la modifica dell'intestazione dei

dispositivi USB e, ove presenti, dei dispositivi USB per

l'interoperabilit  rilasciati al precedente operatore, con le

modalit  indicate nel decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

4. In caso di variazione dei dati identificativi comunicati in sede

di iscrizione, gli operatori provvedono, successivamente alla

comunicazione della modifica al Registro delle imprese eventualmente

dovuta, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione

anagrafica sul portale SISTRI in area autenticata.

5. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti

dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva

variazione e quelli risultanti dal Registro delle imprese, il SISTRI

richiede all'operatore, a seguito di proprie verifiche, di asseverare

i dati comunicati.

6. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui al presente

articolo, nonché le variazioni relative ai veicoli a motore, sono

comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale

dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al

rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di

cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la

restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di

installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi

black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato nazionale

dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore

di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi dovuti.

7. Le modalita' per effettuare le comunicazioni di cui al presente

articolo sono definite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 18

Disposizioni in materia di interoperabilita'

1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di

tracciare le operazioni oggetto del sistema SISTRI e che abbiano

accreditato uno o piu' software gestionali al servizio di

interoperabilita' secondo quanto disciplinato nel decreto legislativo

7 marzo 2005, n. 82, e dalla relativa normativa di attuazione,

possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per

l'interoperabilita'. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e'

abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attivita'

soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unita' locali o

unita' operative che operano attraverso il predetto software

gestionale.

2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita'

per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il

servizio di interoperabilita'.

3. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito

presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software

gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita'

locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita'

potra' essere custodito presso la sede in cui e' ubicato il centro

elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per

l'interoperabilit  e' custodito e' indicato in fase di

accreditamento del sistema gestionale al servizio di

interoperabilit . Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere

custodito il dispositivo USB per l'interoperabilit  deve essere

preventivamente comunicata al SISTRI.

4. Il dispositivo USB per l'interoperabilit  deve essere reso

disponibile in qualunque momento all'Autorita' di controllo che ne

faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.

Titolo V

MODALIT  OPERATIVE SEMPLIFICATE

Art. 19

Delega della gestione operativa

1. I soggetti produttori e trasportatori di propri rifiuti, che

aderiscono al SISTRI, cui spetta comunque la responsabilit  delle

informazioni inserite nel sistema, possono adempiere agli obblighi di

cui al presente regolamento tramite le rispettive associazioni

imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societ  di

servizi di diretta emanazione delle stesse. A tal fine i soggetti

indicati, dopo la propria iscrizione, possono delegare o incaricare

le suddette associazioni imprenditoriali o societa' di servizi, che

sono tenute a iscriversi al SISTRI per la specifica categoria. La

compilazione della scheda SISTRI - Area registro cronologico puo'

essere effettuata ogni quarantacinque giorni, e comunque prima della

movimentazione dei rifiuti.

2. I soggetti che producono rifiuti in quantita' non superiore a

duecento chilogrammi o litri per anno, sono tenuti alla compilazione

trimestrale della scheda SISTRI - Area registro cronologico, che deve

essere comunque compilata prima della movimentazione dei rifiuti

predetti.

Art. 20

Convenzione con il gestore del servizio di raccolta

o con la piattaforma di conferimento

1. I produttori obbligati ad aderire al SISTRI e regolarmente

iscritti, che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al

servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di

raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al presente

regolamento, rispettivamente, tramite il gestore del servizio

pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della
piattaforma di

conferimento.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il centro di raccolta
del

servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono
tenuti a

iscriversi al SISTRI nella categoria centro
raccolta/piattaforma.

3. Nei casi di cui al presente articolo, la responsabilit 
del

produttore dei rifiuti e' assolta al momento della presa in
carico

dei rifiuti da parte del centro di raccolta o
piattaforma di

conferimento. A tal fine il gestore dell'impianto di
recupero o

smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e
trasmettere al

produttore dei rifiuti la copia completa della scheda SISTRI -
Area

movimentazione.

4. Nei casi di cui al presente articolo, i produttori
adempiono

all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico
attraverso

la conservazione, in ordine cronologico, della copia delle
schede

SISTRI - Area movimentazione relative ai rifiuti prodotti.

Titolo VI
CATASTO DEI RIFIUTI

Art. 21

Trasmissione dei dati al catasto dei rifiuti, all'albo
nazionale

gestori ambientali e al SITRA

1. Il SISTRI e' interconnesso telematicamente al Catasto dei

rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi

informativi, cosi' come definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale

(AgID).

2. La tipologia dei dati di cui al comma 1, i tempi e gli standard

per la trasmissione degli stessi sono definiti con decreto del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

natura non regolamentare, sentito l'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

3. L'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunica al SISTRI i dati

relativi alle iscrizioni di sua competenza e riceve a sua volta, dal

SISTRI, le informazioni attinenti al trasporto dei rifiuti,

attraverso l'interconnessione diretta tra i sistemi informativi.

4. La tipologia dei dati di cui al comma 3, i tempi e gli standard

per la trasmissione degli stessi sono definiti dal Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il

Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali.

5. Il SISTRI e' interconnesso telematicamente con il sistema di

tracciabilita' di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge

6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 dicembre 2008, n. 210 (SITRA) ed ai relativi oneri si provvede ai

sensi del predetto articolo.

6. Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per

lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie

regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), che sono tenute a

rendere disponibili tali dati agli organi ed ai soggetti interessati.

Catasto telematico dei rifiuti

1. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

(ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189,

comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per via

informatica attraverso la costituzione e la gestione del Catasto

telematico interconnesso su rete nazionale e articolato nelle

seguenti banche dati:

a) una banca dati anagrafica ed una banca dati contenente le

informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti trasmesse dal

SISTRI attraverso l'interconnessione diretta secondo le modalita'

previste dal comma 2 dell'articolo 21;

b) una banca dati contenente le informazioni relative alle

autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209,

210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152. A tal fine le amministrazioni competenti comunicano

all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal

rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale e

la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice

fiscale, la sede dell'impianto, l'attivita' per la quale viene

rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti oggetto

dell'attivita' di gestione, le quantita' autorizzate, la scadenza

dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente, segnalano

ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso

della validita' dell'autorizzazione o dell'iscrizione stessa. Le

autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente

all'entrata in vigore della presente disposizione, sono comunicate

all'ISPRA dalle amministrazioni competenti utilizzando le procedure

di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216,
del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La
comunicazione e'

effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di

entrata in vigore della presente disposizione;

c) una banca dati relativa alle iscrizioni all'Albo
nazionale

gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto
legislativo 3

aprile 2006, n. 152, aggiornata attraverso interconnessione
diretta;

d) una banca dati contenente le informazioni relative
alla

tracciabilita' dei rifiuti nella Regione Campania.

2. L'ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini
della

predisposizione di un Rapporto annuale ed ai fini della
trasmissione

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare

dei dati necessari per le comunicazioni alla Commissione
europea

previste dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in
materia di

rifiuti.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI

Art. 23

Disposizioni transitorie

1. A partire dalla data di entrata in vigore del
presente

regolamento, e' abrogato il decreto del Ministro
dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.
52,

«Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della

tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del
decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis
del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

2. Per quanto non espressamente indicato dal presente
regolamento,

fino all'approvazione delle procedure operative con il decreto
di cui

all'articolo 2, comma 1, si applicano le procedure indicate
nei

manuali e nelle guide rese disponibili nel sito
SISTRI

(www.sistri.it), previo visto di approvazione del
Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. In attuazione dell'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-
legge

31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30

ottobre 2013, n. 125, le procedure di affidamento del
sistema di

tracciabilit  informatica dei rifiuti assicurano:

a) la razionalizzazione e la semplificazione del
sistema,

attraverso l'abbandono dei dispositivi di cui all'articolo 1,
comma

1, lettera d), del presente decreto e l'individuazione di
strumenti

idonei a garantire l'efficace resa del servizio di
tracciabilità dei

rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva
2008/98/CE e

dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) la tenuta in formato elettronico dei registri di
carico e

scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in
modalità

off-line e trasmissione asincrona dei relativi dati,
nonché la

generazione automatica del modello unico di dichiarazione di cui
alla

legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della dematerializzazione
della

corrispondente documentazione;

c) la semplificazione degli obblighi informativi alle
imprese

attraverso l'interazione e il coordinamento con banche dati in uso

alla pubblica amministrazione, garantendo, per quanto possibile,

l'acquisizione automatica delle informazioni disponibili;

d) la garanzia di interoperabilita' con i sistemi gestionali

utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro

societa' di servizi e realizzazione di specifici sistemi per le

imprese che non dispongono di sistemi gestionali;

e) la sostenibilita' dei costi;

f) la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e

formazione per le imprese.

4. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono

disciplinati termini e modalita' per la sospensione degli obblighi di

installazione e di utilizzo delle black box di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera d) ed eventualmente anche dei dispositivi USB ad

esse collegati previa verifica di sostenibilita' tecnico-economica

condotta dall'Agenzia per l'Italia digitale con l'attuale

concessionario del sistema SISTRI, senza oneri a carico del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il

medesimo decreto e' disciplinata la rimodulazione dei contributi

dovuti dalla categoria dei trasportatori.

Art. 24

Oneri informativi per cittadini e imprese

1. Le modifiche agli oneri informativi per cittadini e imprese sono

riportati nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente

decreto.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Roma, 30 marzo 2016

Il Ministro:

Galletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, registro n. 1, foglio n. 1208

Allegato 1

e 7)

(Articoli 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

e 22)

(Articoli 16, 17

Parte di provvedimento in formato grafico